



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI E
PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(ai sensi ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e *s.m.i.* recante Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, c.d. *Codice dei contratti pubblici*)

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29/01/2026

SOMMARIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 - Definizioni</i>	3
<i>Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione</i>	3
<i>Art. 3 - Principi</i>	4
<i>Art. 4 - Rotazione affidamenti</i>	4
<i>Art. 5 - Il Responsabile Unico del Progetto</i>	5
<i>Art. 6 - Il Direttore dell'esecuzione del contratto</i>	6
<i>Art. 7 - Revisione dei prezzi</i>	6
SEZIONE II PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI	8
<i>Art. 8 - Indagini di mercato</i>	8
<i>Art. 9 - Requisiti da richiedere all'operatore</i>	8
<i>Art. 10 - Modalità procedimentali e motivazione per l'affidamento diretto</i>	8
<i>Art. 11 - Lavori, servizi e forniture</i>	9
<i>A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro</i>	9
<i>B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro e di servizi e forniture pari o superiore a euro 40.000 inferiori a 140.000,00 euro</i>	10
<i>Art. 12 - Esecuzione e Pagamenti</i>	11
<i>Art. 13 - Forma del contratto</i>	12
<i>Art. 14 - Modifiche dei contratti in corso di esecuzione</i>	12

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. Codice, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).
 - b. RUP, il Responsabile Unico del Progetto (rif. articolo 15).
 - c. R.d.O., la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
 - d. CIG, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
 - e. AFFIDAMENTO DIRETTO, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dall'Azienda Speciale Castiglione 2014 (di seguito "l'Azienda") per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
2. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4 del Codice.
3. Sono fatte salve le minute spese economali disciplinate dal regolamento di contabilità dell'Azienda. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.
5. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 3 - Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto, in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice.
4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'art. 50.

Art. 4 - Rotazione affidamenti

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano il numero di partecipanti in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'operatore uscente, purché entrambi gli affidamenti siano:
 - a) all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere individuati tramite le prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione".
 - b) appartengano alla medesima fascia economica di cui al successivo comma 2.
2. L'Azienda individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche e, pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	fino a 5.000	fino a 5.000
B	> € 5.000 e < € 10.000	> € 5.000 e < € 10.000
C	> € 10.000 e < € 30.000	> € 10.000 e < € 30.000
D	> € 30.000 e < € 80.000	> € 30.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 140.000)	> € 80.000 < e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000)

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
4. L'Azienda applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A) o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).
5. È consentito derogare l'obbligo di rotazione purché concorrano tutte le seguenti condizioni:
- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - è verificata la qualità della prestazione resa.
- Tali condizioni devono essere adeguatamente giustificate nel decreto di affidamento.
6. L'Azienda può altresì derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Azienda per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
 - d) affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;

Art. 5 - Il Responsabile Unico del Progetto

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice - che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Il RUP viene individuato nel primo atto di avvio dell'affidamento da realizzare mediante un contratto per le fasi di programmazione, di cui all'art. 37 del Codice, ovvero di progettazione, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, ovvero nel provvedimento di affidamento diretto e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
3. Il RUP viene nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, in possesso di requisiti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

4. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 6.
5. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.
6. Il RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.
7. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

Art. 6 - Il Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più dipendenti operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 7 - Revisione dei prezzi

1. Come previsto dall'art. 60 del Codice, nel solo caso di redazione di documenti di gara relativi ad affidamenti di contratti continuativi, l'Azienda prevede l'inserimento di clausole di revisione prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, ma si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma precedente, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma precedente nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

SEZIONE II PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8 - Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n° 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 9 - Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:
 - l'idoneità professionale;
 - le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 10 - Modalità procedurali e motivazione per l'affidamento diretto

1. L'Azienda invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
 - a) piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
 - b) richiesta mediante PEC e/o email per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:
 - i. l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
 - ii. la rispondenza di quanto offerto all'interesse da soddisfare;
 - iii. eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - iv. la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - v. il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - vi. il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
 - vii. il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - viii. l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - ix. il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
 - x. gli elementi essenziali del contratto;

Art. 11 - Lavori, servizi e forniture

A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, la scelta è operata discrezionalmente e si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La predetta dichiarazione deve essere fornita prima di ogni affidamento e della sua acquisizione si dà atto nel decreto del Direttore. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione con cadenza semestrale.
4. Durante il controllo a campione, l'Azienda verifica le dichiarazioni in modo puntuale, previo sorteggio di un campione individuato con la seguente modalità:
 - si procederà all'estrazione a sorte del 10%. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti semestrali farà fede la data del Decreto di affidamento.
5. In sede di controllo si procederà altresì alla verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).
6. Quando a seguito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 D.lgs. 36/2023
7. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
8. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.
9. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

10. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.
11. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo per cui è possibile applicare l'affidamento diretto, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è esclusa la possibilità di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale
12. L'Azienda, con Decreto del Direttore, adotta la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
13. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro e di servizi e forniture pari o superiore a euro 40.000 inferiori a 140.000,00 euro

1. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:
 - lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 140.000,00 euro che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, mediante FVOE. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.
5. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Azienda devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità

economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sul DGUE per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alle soglie per l'affidamento diretto, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti nelle piattaforme telematiche. Prima dell'affidamento, tutti i requisiti autodichiarati dall'operatore economico dovranno essere verificati mediante FVOE.

7. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.
8. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, (es. notoria affidabilità del contraente, assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto, esecuzione istantanea del contratto), è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.
9. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo per cui è possibile applicare l'affidamento diretto, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è esclusa la possibilità di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale.
10. L'Azienda, con Decreto del Direttore, adotta la decisione di contrarre, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
11. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

Art. 12 - Esecuzione e Pagamenti

1. Dopo la verifica dei requisiti, ovvero dopo la presentazione dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma successivo.
2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
3. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dall'Azienda con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore e, laddove previsto dalla legge, per importi superiori a 5.000,00 euro, della regolarità fiscale. In caso di irregolarità contributiva l'Azienda provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.
5. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, come previsto da contratto. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 13 - Forma del contratto

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, quindi, neppure per gli affidamenti diretti.
3. La stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove previsto, avviene a seguito di Decreto di affidamento.
4. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40

5. Per gli affidamenti diretti, i contratti sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, eventualmente richiamati, fanno parte integrante del contratto
6. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 - Modifiche dei contratti in corso di esecuzione

1. Ogni modifica dei contratti e varianti in corso d'opera dovrà rispondere ai requisiti di legge e risultare formalizzata e tracciabile.
2. Ai fini dell'attivazione del c.d. "quinto d'obbligo" (ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice) l'Azienda può prevedere nei documenti di affidamento che, qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, possa essere imposta all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In assenza di tale previsione, non sarà possibile fare ricorso a tale istituto.

3. Eventuali opzioni di proroga del contratto dovranno essere previste nei documenti di affidamento iniziali. Nelle medesime clausole l'Azienda potrà altresì prevedere che l'esecutore sia tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Azienda.